



REFERENDUM DELL' 8 e 9 GIUGNO 2025

= DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE =

Il Dirigente del Settore e Comandante del Corpo Polizia Locale - Dott. Emanuele Mattei rende note le seguenti disposizioni:

- la disciplina della propaganda elettorale è regolata dalle Leggi n. 212 del 04/04/1956, n. 130 del 24/04/1975 e n. 515 del 10/12/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- i contenuti della Circolare della Prefettura di Perugia prot. n. 53784 del 13/05/2025 (registrata al protocollo dell'Ente al n. 25988 del 14/05/2025) in materia di propaganda.

LEGGE n. 175 del 13 OTTOBRE 2010.

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna elettorale sulla Legge n. 175 del 13/10/2010, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione", che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall'art. 10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 (e ss. mm. ed ii. - Legge n. 159/2011) - (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*). In particolare, si segnala la norma contenuta nell'art. 67 della citata Legge n. 159/2011, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (art. 444 c.p.p.), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956 **SONO VIETATI**:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti (o sedi dei comitati elettorali);
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della L. 130/1975, **possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore**. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene utile che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

C O M I Z I

1) Per il centro urbano di Città di Castello, si stabilisce che gli interessati daranno preavviso al Commissariato di P.S. ed al Comune (Ufficio Polizia Locale) **non prima di cinque giorni ed**



almeno ventiquattro ore prima della effettuazione del comizio, al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi stessi nel medesimo luogo.

Detti comizi avranno durata non superiore a due ore.

Per i comizi di personalità, di particolare rilievo, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore, per due soli comizi in tutta la campagna elettorale.

2) Nei comizi all'aperto, si stabilisce di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

3) I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9 né protrarsi oltre le ore 23:30.

Nell'ultima settimana, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.

Fra un comizio ed il successivo sarà osservato un intervallo di almeno trenta minuti.

4) I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona dove si svolge la processione stessa.

5) Durante i comizi, è consentita la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori dei comizi per la distribuzione di volantini e di materiale di propaganda.

6) Si conviene sull'uso degli altoparlanti fissi, conformemente alla pratica corrente, nei pubblici comizi all'aperto.

7) In conformità alle norme previste dalla Legge n. 130 sopra citata, si conviene sull'uso di altoparlanti in movimento, al solo fine di annunziare al pubblico l'ora, il giorno ed il luogo di svolgimento dei comizi, il nome dell'oratore e succintamente l'argomento del comizio stesso e, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Nel caso in cui la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. Gli altoparlanti in movimento potranno essere utilizzati dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:30 e non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico.

8) L'uso delle piazze principali del centro di Città di Castello **per la chiusura della campagna elettorale venerdì 6 giugno 2025** costituirà oggetto di un eventuale accordo tra tutti i gruppi politici che ne avranno fatto richiesta ed al riguardo viene indetto apposito incontro per **il giorno martedì 3 giugno 2025 ore 12:00** presso gli uffici del Servizio Elettorale (l'incontro avrà luogo solo nel caso ci sia più di una richiesta per lo stesso luogo ed ora). **Detta richiesta dovrà essere effettuata direttamente alla Polizia Locale (presso la sede del Comando in Via XI Settembre n. 41) non prima del giorno giovedì 29 maggio 2025 e non dopo il giorno sabato 31 maggio 2025.**

9) Per tutto ciò non espressamente regolato dal presente accordo si rinvia alla vigente normativa in materia.

CINEGIORNALI, GIORNALI PARLATI

I Giornali parlati soggiacciono alla stessa disciplina dei comizi e quindi dovranno essere preavvertiti non prima dei 5 giorni ed almeno 24 ore prima alle autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato) e Ufficio Polizia Locale.



Per ogni partito o gruppo politico la diffusione del giornale parlato avrà luogo solo una volta al giorno limitatamente alla durata di 1/2 ora, compresi in questi gli eventuali brani musicali.

Detti giornali potranno aver luogo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 21.00.

Nella stessa località nel caso di concomitanza tra comizi e giornali parlati, ha la precedenza il comizio. Per le proiezioni cinematografiche di carattere elettorale che dovranno svolgersi o in luoghi aperti al pubblico o in locali abilitati a tali attività dovrà essere inoltrata al Commissariato e alla Polizia Locale non prima di 5 giorni e entro 24 ore prima, il relativo preavviso di effettuazione previa attestazione che le proiezioni sono effettuate a titolo gratuito e che le pellicole, le videocassette o DVD da proiettare sono muniti del prescritto nulla-osta di proiezione in pubblico senza limite di età, possono essere effettuate per una sola volta al giorno e per non più di due ore.

Le intese raggiunte per i comizi s'intendono applicabili anche ai cinegiornali, giornali parlati.

I concerti musicali organizzati a fini di propaganda soggiacciono alla stessa disciplina dei cinegiornali e giornali parlati con la sola differenza della durata che può essere fino a 4 ore.

USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI

Per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possono essere utilizzati solo se in movimento; nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti, fatte salve le fermate tecniche. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 212 del 04/04/1956, a partire dalle ore 00:01 di sabato 7 giugno 2025 sino al termine delle operazioni di voto (lunedì 9 giugno 2025 – ore 15:00). Le precedenti disposizioni devono ritenersi estese a tutti i tipi di automezzi.

USO POSTAZIONI FISSE (GAZEBO e/o TAVOLI).

Le autorizzazioni per l'installazione di postazioni fisse (gazebo) e di tavoli, saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla Legge n. 212/1956, di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di giunta ed il rispetto di una distanza tra una postazione e l'altra non inferiore a metri 10. Le bandiere dei partiti e movimenti politici possono essere esposte qualora servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo.

Per i giorni di mercato e in occasione di manifestazioni o eventi già autorizzati nel centro storico, saranno rilasciate autorizzazioni (al massimo una per ogni coalizione) per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale (gazebo e/o tavoli), previo parere della Polizia Locale.

L'occupazione potrà essere concessa sulle possibili seguenti postazioni:

- a) Piazza Gabriotti lato palazzo comunale;
- b) Corso Cavour lato palazzo del Podestà;
- c) Largo Gildoni fronte palazzo Bufalini (misura massima autorizzabile nei giorni di mercato pari a mt. 2x2);
- d) Piazza Matteotti angolo Piazza A. Costa (misura massima autorizzabile nei giorni di mercato pari a mt. 2x2);
- e) Piazza Matteotti angolo Corso Vittorio Emanuele;
- f) Piazza Matteotti angolo Piazza Fanti

Tuttavia l'utilizzo di tutte le postazioni sopra elencate è suscettibile di variazioni ad insindacabile giudizio del Comando Polizia Locale, per eventuali necessità logistiche legate al mercato ed agli eventi nella zona.



Non è consentita la richiesta cumulativa per più periodi, della stessa postazione da parte della stessa coalizione.

La richiesta, da presentare in forma singola per ciascuna delle giornate interessate, andrà rivolta alla Polizia Locale presso la sede del Comando in Via XI Settembre n. 41, non prima di cinque giorni e almeno 24 ore prima dell'installazione del tavolo e/o gazebo.

Le richieste di occupazione per i giorni di sabato e domenica, dovranno essere presentate presso il medesimo ufficio P.L. a partire dal quinto fino al terzo giorno antecedente la data dell'evento.

In caso di concomitanza di altre iniziative ed eventi nel centro storico della città per tutto il periodo della campagna elettorale, sarà cura ed esclusiva competenza del Comando Polizia Locale valutare le richieste di occupazione per fini di propaganda ed assegnare specifiche postazioni e/o prescrizioni per ogni singola iniziativa.

Sarà cura degli organizzatori della manifestazione (richiedenti l'autorizzazione), assicurarsi dell'avvenuto rilascio del prescritto titolo da parte del Comando Polizia Locale.

DIVIETO DI PROPAGANDA

Da sabato 7 giugno a lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di mt. 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tutti i soggetti coinvolti nella campagna elettorale debbono osservare le disposizioni contenute in questo documento con spirito di lealtà, impegnandosi a comportarsi con la massima correttezza nell'osservanza della disciplina concernente l'uso degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali ed a tenersi in contatto tra loro, tramite l'Ufficio Polizia Locale.

Eventuali contrasti che sorgessero in merito alla interpretazione dei vari punti delle presenti disposizioni, saranno risolti dal Sindaco, la cui decisione è vincolante.

Città di Castello, 30/05/2025

Il Dirigente Settore Servizi Demografici e
Polizia Locale
Mattei Dott. Emanuele

Firmato digitalmente da: Emanuele Mattei
Organizzazione: COMUNE DI CITTA' DI
CASTELLO/00372420547
Data: 30/05/2025 12:02:13